



## **Regolamento comunale per la concessione di contributi, del patrocínio e di altri benefici**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 27 luglio 2016**

# **REGOLAMENTO COMUNEALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI**

## **INDICE**

### **CAPO I – Oggetto - Finalità**

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Principi

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Settori di intervento

Art. 5 Soggetti beneficiari

### **CAPO II – Concessione del patrocinio comunale**

Art. 6 Oggetto

Art. 7 Soggetti beneficiari del Patrocinio

Art. 8 Modalità di concessione

### **CAPO III - Concessione di contributi ordinari e straordinari**

Art. 9 Concessione di contributi ordinari

Art. 10 Criteri per la concessione di contributi ordinari

Art. 11 Concessione di contributi straordinari

Art. 12 Erogazione dei contributi

Art. 13 Obblighi dei beneficiari

Art. 14 Decadenza

Art. 15 Pubblicazione degli atti di concessione di contributi

Art. 16 Norma transitoria

Art. 17 Entrata in vigore

## **CAPO I – OGGETTO – FINALITA’**

### **Art. 1 – AMBITO D’APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990, della deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti partecipati dallo stesso Comune;

b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell’esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;

c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;

d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

### **Articolo 2 – PRINCIPI**

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Attraverso le norme del presente regolamento, il Comune garantisce anche il temperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

### Articolo 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno dell'attività esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione almeno annuale. I contributi ordinari possono essere erogati esclusivamente ad associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni e del volontariato ed in regola con l'iscrizione ai registri regionali, se dovuta;
- b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi o iniziative giudicate dal Comune di particolare rilievo;
- c) **Patrocinio:** riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;
- d) **Altri benefici:** prestazioni di servizi, fruizione di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale o di gestione comunale;
- e) **Servizio competente:** l'articolazione organizzativa del Comune, competente nella gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento.
- f) **Albo comunale:** elenco delle associazioni approvato dal Comune ai sensi della Legge n. 266/99.

### Articolo 4 – SETTORI D'INTERVENTO

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

- a) sociale e della salute;
- b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e politiche giovanili;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela della natura e dell'ambiente;
- f) turismo e sviluppo economico;
- h) protezione civile;
- i) tutela dei diritti civili, attività umanitarie e di sostegno alla memoria collettiva e alla pace.

### Articolo 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:

- a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici non economici, istituti scolastici;
- b) associazioni e fondazioni senza scopo di lucro;
- c) enti con finalità religiose;
- d) società a scopo di lucro, ESCLUSIVAMENTE per iniziative non profit** di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario e limitatamente alla richiesta di patrocinio

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici anche i soggetti che sono debitori del Comune a qualsiasi titolo.

4. Le associazioni con sede operativa o legale nel Comune di Tradate devono essere obbligatoriamente iscritte all'Albo per l'ammissione ai seguenti benefici:

- contributi ordinari,
- patrocinio,
- altri benefici economici.

5. Possono beneficiare del patrocinio e di contributi straordinari anche gli enti di cui al precedente comma 1, non iscritte all'albo comunale, che promuovano sul territorio comunale iniziative di carattere benefico, sociale, culturale e umanitario

## **CAPO II – CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

### **Articolo 6 – OGGETTO**

1. Il capo II del presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte del Comune e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, espressione della simbolica adesione del Comune.

### **Articolo 7- SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO**

1. Sono soggetti beneficiari del patrocinio da parte del Comune:

- a) le pubbliche amministrazioni, enti pubblici non economico, le istituzioni scolastiche;
- b) le associazioni e fondazioni senza fine di lucro;
- c) enti con finalità religiose la cui confessione è regolata da specifica intesa con legge dello stato.
- d) **le società a scopo di lucro, ESCLUSIVAMENTE per iniziative non profit** di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario.

### **Articolo 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE**

1. I soggetti interessati devono presentare una domanda al sindaco, o all'assessore competente, prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune e deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, i tempi, i luoghi e le modalità di svolgimento.

2. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.

3. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
4. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applicano integralmente gli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento.
5. Il patrocinio è concesso dal sindaco o dall'assessore competente per materia con proprio provvedimento
6. La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti di settore.
7. In presenza della concessione del patrocinio il soggetto richiedente può beneficiare dell'inserimento dell'iniziativa sulla pagina web del Comune e della sua promozione attraverso le forme previste dalla comunicazione istituzionale.
8. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
9. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa patrocinata deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Tradate".

### **CAPO III – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI**

#### **Articolo 9 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI**

1. La giunta comunale, con l'approvazione del PEG che realizza la declinazione operativa dell'intero impianto pianificatorio dell'ente, o con uno specifico provvedimento di indirizzo stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari.
2. Periodicamente e comunque almeno una volta all'anno i servizi comunali delegati, al fine di garantire i principi di trasparenza e imparzialità, adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati:
  - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari;
  - b) i settori di intervento;
  - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
  - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
  - e) se il contributo si configura in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
  - f) i criteri che vengono seguiti per la concessione dei contributi e la percentuale massima di copertura delle spese;
  - g) le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando è adeguatamente pubblicizzato e diffuso attraverso le forme della comunicazione istituzionale.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal responsabile del servizio competente, con propria

determinazione, sulla base dei principi previsti dal presente regolamento e dai criteri deliberati dalla giunta comunale ed inseriti nel bando.

6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile del servizio competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da funzionari comunali.

## **Articolo 10 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI**

1. Nella valutazione delle richieste di contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il responsabile della struttura competente o la commissione esaminatrice, adottano i seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- livello di coerenza con le linee programmatiche del Comune previste dal documento unico di programmazione;
- quantità, qualità e livello di innovatività delle attività e delle iniziative programmate;
- sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
- partecipazione del richiedente a partenariati formalizzati, anche tramite dichiarazioni d'intenti, con altre associazioni e/o soggetti non aventi scopo di lucro sul territorio comunale.

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 9, il responsabile della struttura competente, o la commissione esaminatrice, può prevedere ulteriori criteri di valutazione in relazione alla specificità dei vari settori di intervento.

## **Articolo 11 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. I contributi straordinari sono concessi dal responsabile del servizio competente, sulla base di indirizzi stabiliti dalla giunta comunale con propria deliberazione e previa pubblicazione di un avviso finalizzato a raccogliere le domande degli enti interessati ad ottenere contributi straordinari. E' facoltà della giunta comunale emanare anche più di un avviso all'anno al fine di aggregare in più periodi dell'anno le richieste di contributo.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, prima, dello svolgimento dell'iniziativa o attività.

3. La richiesta deve contenere:

- l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- una dettagliata descrizione dell'attività o iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire, le azioni previste, i soggetti coinvolti e il piano economico;
- il tipo di beneficio richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, nell'utilizzo di dotazioni pubbliche;

4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.

5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. La giunta comunale decide, con atto di indirizzo, in ordine all'opportunità o meno di sostenere l'iniziativa oggetto di richiesta tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
- della gratuità dell'iniziativa.
- del coinvolgimento di più associazioni/soggetti senza scopo di lucro nell'iniziativa proposta;

7. Il responsabile del servizio competente effettua l'istruttoria delle domande presentate e propone alla giunta comunale il calcolo del contributo da erogare, sulla base di una valutazione effettuata sui criteri di cui al precedente comma 6 . La giunta comunale con proprio atto deliberativo approva l'entità del contributo da erogare ai singoli richiedenti.

8. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

## **Articolo 12 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. I contributi ordinari e straordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile della struttura competente entro 60 giorni dalla data dell'atto di concessione, secondo le modalità previste nel bando.

2. L'erogazione del contributo è sottoposta alla disciplina fiscale in essere al momento della sua liquidazione.

3. L'importo del contributo richiesto non potrà mai superare la differenza tra le spese sostenute e le entrate realizzate dall'associazione nell'ambito dell'attività o dell'iniziativa per le quali si richiede il sostegno del Comune. Il caso di minori spese rispetto a quelle preventivate il saldo del contributo sarà erogato nel rispetto della percentuale di copertura prevista in fase di approvazione.

4. I contributi devono essere rapportati ai soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti, quali canoni di locazione, manutenzioni, spese generali, è consentito limitatamente alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento. L'attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

5. Il saldo dei contributi **straordinari** potrà avvenire solo a seguito di presentazione di una relazione sullo svolgimento dell'attività e di una rendicontazione economica comprensiva di pezze giustificative nel rispetto di quanto dettato dal precedente comma 4.

### **Articolo 13 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Tradate".

3. I soggetti beneficiari di contributi ordinari, entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, devono presentare:

- una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo, con rendicontazione economica dalla quale risulti la destinazione del contributo;
- il bilancio o rendiconto economico dell'anno in cui è stato erogato il contributo.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 entro il termine previsto comporta l'impossibilità di ottenere contributi per i tre anni successivi.

### **Articolo 14 – DECADENZA**

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i beneficiari decadono dal contributo concesso, con atto della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non siano stati svolti entro un anno dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

### **Articolo 15 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento:

- sono inseriti nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118, aggiornato dalla struttura competente in materia finanziaria;

- sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" sulla pagina web del Comune, secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013.

#### **Art. 16 – NORMA TRANSITORIA**

In caso di attività a grande rilevanza sociale o culturale la Giunta Comunale si riserva la possibilità di erogare un contributo straordinario a favore di attività già svolte nel solo anno 2016

#### **Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione consiliare di adozione.